amministrativ@mente

Rivista di diritto amministrativo

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Diretta da
Gennaro Terracciano, Stefano Toschei,
Mauro Orefice e Domenico Mutino

Direttore Responsabile
Marco Cardilli

Coordinamento
L. Ferrara, F. Rota, V. Sarcone

FASCICOLO N. 3-4/2015

estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Bonfiglio Salvatore, Carloni Enrico, Castiello Francesco, Cittadino Caterina, D'Alessio Gianfranco, Di Pace Ruggiero, Gagliarducci Francesca, Gardini Gianluca, Gattamelata Stefano, Greco Maurizio, Laurini Giancarlo, Mari Angelo, Marini Francesco, Mastrandrea Gerardo, Matera Pierluigi, Merloni Francesco, Nobile Riccardo, Palamara Luca, Palma Giuseppe, Panzironi Germana, Pasqua Simonetta, Patroni Griffi Filippo, Piazza Angelo, Pioggia Alessandra, Puliat Helene, Realfonzo Umberto, Schioppa Vincenzo, Sciascia Michel, Sestini Raffaello, Spagnoletti Leonardo, Staglianò Giuseppe, Storto Alfredo, Titomanlio Federico, Tomassetti Alessandro, Uricchio Antonio, Volpe Italo.

Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Luigi Ferrara, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Filippo Lacava, Masimo Pellingra, Carlo Rizzo, Francesco Rota, Stenio Salzano, Ferruccio Sbarbaro, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano, Angelo Vitale, Virginio Vitullo.

amministrativamente
Rivista di diritto amministrativo

Il sovrano militare ordine di Malta modello di persona mixta

di Gregorio Sarlo

I - Il sovrano militare ordine di malta e la sua soggettività primaria nel diritto internazionale pubblico

In una delle sue storicamente più complete denominazioni a carattere definitorio il Sovrano Militare Ordine di Malta[1] si definisce come Sovrano Militare Ordine Hospedaliero di San iovanni Gerosolimitano detto di Cipro di Rodi e di Malta[2]. *Nomen*, quest'ultimo, che ne ricorda non solo alcune tra le caratteristiche fondanti e fondamentali, bensì anche alcune delle tappe della Sua storia quasi millenaria caratterizzatesi temporalmente per l'esercizio da parte di quest'Ordine delle proprie prerogative Sovrane su quei territori[3]. Ora l'Ordinamento ed il Dirit-

[1] Per la pressoché millenaria storia di quest'Ordine Sovrano si veda tra le opere più complete risalta indubbiamente GIACOMO BOSIO, *Dell'Istoria della Sacra Religione et Ill.ma Militia di San Giovanni Gierosolimitano*, nella Stamperia Apostolica Vaticana, In Roma, M.D.XCIIII., 1594, con Licenza de' Superiori, Parte Prima, 240 pp., All'Illvstriss.mo e Reverendiss.mo Principe Signor e Padrone mio sempre Colendissimo Monsignor Ugo di Loubenx Verdala Amplissimo Cardinale di Santa Chiesa Gran Maestro della Sacra Religione & Illustrissima Militia di San Giovanni Gierosolimitiano Principe di Malta e del Gozo.; GIACOMO BOSIO, *Dell'Istoria della Sacra Religione et Ill.ma Militia di San Giovanni Gierosolimitano*, nella Stamperia Apostolica Vaticana, In Roma, M.D.XCIIII., 1594, con Licenza de' Superiori, Parte Seconda, 591 pp., All'Illvstriss.mo e Reverendiss.mo Principe Signor e Padrone mio sempre Colendissimo Monsignor Ugo di Loubenx Verdala Amplissimo Cardinale di Santa Chiesa Gran Maestro della Sacra Religione & Illustrissima Militia di San Giovanni Gierosolimitiano Principe di Malta e del Gozo.; GIACOMO BOSIO, *Dell'Istoria della Sacra Religione et Ill.ma Militia di San Giovanni Gierosolimitano*, nella Stamperia Apostolica Vaticana, Appresso Guglielmo Facciotto., in Roma, M.DC.II., 1602, con Licenza de' Superiori., Parte Terza, 873 pp., All'Ill.mo e Rever.mo Signor e Padrone mio sempre Colendissimo Monsignor De Wignacourt Gran Maestro della Sacra Religione & Illustrissima Militia di San Giovanni Gierosolimitano Principe di Malta e del Gozo. Si vedano anche le più recenti opere ALDO PECCHIOLI, *Storia dei Cavalieri di Malta*, Editalia, Roma, 1978, 125 pp.; ETTORE ROSSI, *Riassunto Storico del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta*, Stabilimento Tipografico Danesi, Roma, 1929, 176 pp.; e CESARIO D'AMATO, *L'Origine dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Gerusalemme*, De Luca Editore, Amalfi, 1974, 60 pp., per conto dell'Azienda da Soggiorno e Turismo di Amalfi, Collezione Croce di Malta diretta da Antonio Porta, Edizione numerata in 1000 esemplari numerati.

[2] L'isola di Malta insieme a quella di Gozzo e Cumino furono oggetto del Trattato di Castelfranco (nel Bolognese) del 24 Marzo 1530 con il quale l'Imperatore Carlo V d'Asburgo diede la Signoria delle dette isole quale feudo nobile, libero e franco con il solo vincolo di portare in dono allo stesso od a chi governasse il Regno di Napoli e Sicilia in Suo nome un falcone in segno di riconoscenza; dell'Isola prese possesso il 26 Ottobre 1530; il 12 Maggio 1798 Malta Gozzo e Cumino vennero invase da Napoleone Bonaparte. Del Sovrano Ordine è in uso comune l'acronimo di SMOM.

[3] Va inoltre ricordato come l'Imperatore Carlo V d'Asburgo diede ai Cavalieri Giovanniti anche la Signoria di Tripoli. Tripoli rimase per un ventennio tra i possedimenti territoriali dell'Ordine sino al 1551, anno in cui i Turchi ne riuscirono a prendere il possesso. Sul periodo di dominazione Giovannita di Tripoli si vedano: Narrazione ed indici a cura di SALVATORE AURIGEMMA, *I Cavalieri Gerosolimitani a Tripoli negli anni 1530-1551 (con appendice per gli anni 1551-1568) dall'Opera di Giacomo Bosio Dell'Historia della Sacra Religione et Ill.ma Militia di San Giovanni Gierosolimitano parte III (Roma, Facciotto, 1602)*, Ambrogio Airoldi Editore, Intra - Verbania, 1937, 310 pp., Collana Storia del-

www.amministrativamente.com ISSN 2036-7821

to Melitense hanno origine con la nascita stessa del Sovrano Ordine in Terrasanta ad opera del suo fondatore Frà Gerardo Sasso di Scala[4] il quale nel fondare il proprio nuovo Ordine prese a modello le regole della tradizione Benedettina e Agostiniana, da questo momento fondante (che storicamente si attesta nella prima metà del XI secolo d.C.) in poi, l'evoluzione giuridico-ordinamentale prende la propria direzione. La scelta che questa istituzione pone a proprio fondamento è per intrinseca e necessitata *ratio* in strettissimo legame con la Chiesa Cattolica Apostolica Romana ed il suo ordinamento; situazione questa che ha posto forse dei problemi interpretativi circa l'effettiva indipendenza dell'Ordine Gerosolimitano lì dove non ne sia stata colta la *ratio* e la indubbia singolarità. In quanto fondatosi per volere del Beato Frà Gerardo Sasso e della prima comunità di Cavalieri a quel tempo identificatisi con l'attribuzione della qualifica di Hospitalari[5] in ragione della loro profonda vocazione istitutiva, ovvero quella legata all'ospitare, accogliere e curare all'interno dell'Hospitale[6] la cui prima struttura era proprio quella dell'Ospedale di San Giovanni a Gerusalemme retto dal Beato Gerardo stesso insieme alla sua prima comunità di *Fratres*. Il legame strettissimo ricordato, tra l'Ordine Gerosolimitano e la Chiesa Cattolica ha dunque fondamento nell'identità stessa dell'Ordine, che sin dalla sua fondazione si riconosce ed identifica quale parte della Chiesa stessa, che nel secolo in cui parliamo aveva già conosciuto l'emanazione di un atto di portata storica: il Dictatus Papæ[7]. Ora la supremazia

la Libia - Collezione diretta da Angelo Piccioli; MAURIZIO RAVA, *I Cavalieri di Malta a Tripoli*, in *L'Oltremare*, 1929, Anno III, Rivista Ufficiale dell'Istituto Coloniale Italiano., pp. 253-257; ETTORE ROSSI, *Il Dominio degli Spagnoli e dei Cavalieri di Malta a Tripoli*, Ambrogio Airoldi Editore, Intra - Verbania, 1937, 123 pp..

[4] Appartenente alla antica Famiglia patrizia dei Sasso o *de Saxo* (nella grafia latina più risalente) della Città di Scala vicino Amalfi che faceva a sua volta parte del territorio della storica Repubblica Amalfitana. Sulla Beata Figura del fondatore della Sacra Religione Gerosolimitana si veda FRANCO CARDINI, *L'Ordine gerosolimitano e la figura di Frà Gerardo Sasso*, in COMUNE DI SCALA, CENTRO DI CULTURA E STORIA AMALFITANA, *Scala nel Medioevo*, Scala - Amalfi, 1995, Atti del Convegno Internazionale di Studi, 335 pp., Atti 7, pp. 85-90, riedito anche in *Nobiltà Rivista di Araldica Genealogia Ordini Cavallereschi*, Istituto Araldico Genealogico Italiano, Milano, 1999, Anno VII, n. 32 settembre-ottobre, pp. 465-468; ANNA MASALA, Da Scala ai Cavalieri di San Giovanni, in *Nobiltà Rivista di Araldica Genealogia Ordini Cavallereschi*, Istituto Araldico Genealogico Italiano, Milano, 1999, Anno VII, n. 32 settembre-ottobre, pp. 443-452; CESARIO D'AMATO, *Precisazioni sul Beato Gerardo de Saxo e l'Ospedale Gerosolimitano*, in *Benedictina*, 1948, Vol. II, fasc. 3-4, pp. 339-350, riedito a cura di ANTONIO PORTA, Roma, 1973, con lettera di prefazione dell'Arcivescovo di Amalfi, in 350 copia numerate; Comm. Frà Geronimo Marulli, Vite de'Gran Maestri della Sacra Religione Gierosolimitana, .

[5] traslitterazione della forma latina (graficamente si muta in Ospitalari-Ospedalieri) ovvero coloro i quali praticano la *Hospitalitate* nei confronti dei pellegrini. È l'aggettivo di *Hospes* che in se porta due significati fondamentali l'ospitare e l'essere ospitati, in idioma italico diviene nella sua forma grafica più recente Ospite da cui deriva anche la parola ospedale

[6] o Xenodochio dal greco *xenios* ospite che si caratterizzava e formava come luogo nel quale i Pellegrini venivano ospitati. Una parte di quest'idea fondante dell'Ordine Gerosolimitano che proprio ha come struttura fondante il primo Ospedale, sta nel concepire il proprio Xenodochio come un luogo nel quale l'ospitalità viene applicata nella sua interezza, mutuando anche quei concetti propri dell'*obesquium* nel pienezza del proprio valore contenutistico di natura giuridica e ponendolo in unione e commistione con lo spirito cattolico-cristiano accostato all'immagine reale del sofferente nelle sue più diverse forme: dal povero all'ammalato. Ciò perché l'idea dell'insegnamento evangelico diventa che nel sofferente vi sia il fratello ed il Cristo diventa il nucleo fondante della missione che il Beato Gerardo Sasso si prefigge con la propria prima comunità; cui va' aggiunto come nella propria profonda e radicata cattolicità si aggiunga un fatto per l'epoca rivoluzionario, ovvero la cura degli ammalati con quello che riassuntivamente potremmo definire una cura ed un'attenzione particolarissima a costoro prescindendo dalla professione di fede di costoro.

[7] Emanato probabilmente nel 3 o 4 marzo del 1075 dal Sommo Pontefice Gregorio VII al secolo Idebrando Aldobrandeschi di Soana. Sul Dictatus Papæ si veda anche DOMENICO CASSIA, *Dictatus Papae*, MJM Editore, Meda (MI), 2010, 299 pp., ISBN 8896696232, 9788896696231;

dell'*Auctoritas* Pontificia rispetto all'*Autcoritas* Imperiale e/o Regia (quindi secolare dell'epoca) sancita da tale documento ebbe grandi ripercussioni sulla storia e il rapporto tra il potere papale e quello civile. Alla luce di questo aspetto appare più chiaro come la vicinanza e le peculiarità dell'Ordine Gerosolimitano siano nella loro indipendenza legate sin dall'origine al Soglio Petrino ed alla Chiesa di cui i suoi successori sono Vicari[8]. D'altronde ancora sino ai giorni nostri il Sovrano Ordine, per quanto attiene quest'aspetto, mantiene la propria caratteristica di Ordine Religioso formato in parte da quei Cavalieri il cui *nomen iuris* è di Cavalieri di Giustizia (i quali sono religiosi laici), e per l'altra parte da Cavalieri laici. I detti Cavalieri di Giustizia, in quanto Professi[9], dipendo primariamente dai propri superiori all'interno della struttura ordinamentale melitense; e per il fatto di essere Religiosi a tutti gli effetti dell'Ordinamento Canonico, come d'altronde è sancito anche dall'Art. 9, Parag. 1 della Carta Costituzionale, dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica[10] pur godendo di un particolare status anche sotto tale profilo in forza di antichi privilegi di origine papale[11]. Una breve, seppur significativa menzione, pare, debba farsi con riguardo ad una figura molto importante dell'Ordinamento Melitense, quella del Gran Priore[12], carica cui può accedere solo un Cavaliere di Giustizia[13] previa votazione del Capitolo Gran Priorale[14]; figura che ha esercitato ed esercita la propria *Auctoritas* quale capo di un Gran Priorato in una circoscrizione territoriale similare a quella di una circoscrizione ecclesiastica, senza che ciò rappresenti per . Il rischio di dare un'interpretazione a tali situazioni particolari e peculiari, quali fatti lesivi alla sovranità ed indipendenza dello SMOM rispetto alla

HERBERT EDWARD JOHN COWDREY, *Pope Gregory VII 1073-1085*, Clarendon Press & Oxford University Press, New York - Oxford, 1998, 743 pp., ISBN 0198206461.

[8] Fatto questo che rappresenta un doppio contenuto religioso e giuridico rilevando ai fini stessi dell'esistenza dell'Istituzione per volontà divina; fatto giuridico questo che pone la *Grundnorm* della sua esistenza nel Diritto Positivo Divino Rivelato così come il Diritto Canonico di cui ne è fondamento.

[9] Si noti come il carattere definitorio di Cavalieri di Giustizia o Cavalieri Professi sia giuridicamente sinonimo come sancito anche dall'Art. 8 Parag. 1 della Carta Costituzionale del Sovrano Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta (così come promulgata il 27 Giugno 1961 e riformata dal Capitolo Generale Straordinario del 28-30 Aprile 1997) pur restando il *Nomen iuris* Cavalieri di Giustizia.

[10] Il cui acronimo è CIVCSVA. Congregazione fu fondata dal Pontefice Sisto V il 27 Maggio 1586 ed ebbe il titolo di S. Congregatio super Consultationibus Regularium; il Pontefice San Pio X rese nuovamente autonoma tale Congregazione, cui era stata unita nel 1601 la Congregatio pro Consultationibus Episcoporum et Aliorum Prelatorum, per mezzo della Costituzione Apostolica Sapienti Consilio del 29 Giugno 1908; prese in fine l'attuale denominazione a seguito della Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 28 Giugno 1988 del Pontefice San Giovanni Paolo II.

[11] Tra questi si ricorda in particolare quanto riportato dalla stessa Carta Costituzionale all'Art. 9, Parag. 1 ovvero come i Cavalieri di Giustizia "Non sono obbligati alla vita in comune".

[12] Come anche rettamente ricordato da Toomaspoeg "Nella sede centrale dell'Ordine, il priore fu il responsabile dei preti e delle attività religiose e l'uso di questo titolo per i superiori delle provincie appare quantomeno singolare, comparato alla tradizione dei Templari e dei Teutonici che utilizzarono i termini di *preceptor*, *commendator* o *advocatus*." in KRISTJAN TOOMASPOEG, *L'organizzazione territoriale dell'Ordine dei Giovanniti*, in a cura di ANTONELLA PELLETTIERI, *Alle Origini dell'Europa Mediterranea L'Ordine dei Cavalieri Giovanniti*, Consiglio Nazionale per le Ricerche - Casa Editrice Le Lettere, Firenze, 2007, Atti del Convegno Internazionale di Studio promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Castello di Lagopesole 25-26 giugno 2005, 288 pp., Collana Saggi 61, ISBN 978860870275, pp. 43-66, p. 54.

[13] Questione questa che si pone giuridicamente nel contesto specifico del diritto all'elettorato passivo, istituto questo di antica tradizione ed uso non solo nell'Ordinamento Melitense.

[14] I soggetti chiamati a votare per l'elezione del Gran Priore sono i membri del Capitolo Gran Priorale, composto come attualmente stabilito dall'Art. 8 Par. 2 dello Statuto Tipo dei Gran Priorati da un *numerus calusus* di membri del Gran Priorato stesso.

Chiesa Cattolica, viene proprio dalla mancata analisi del fondamento ordinamentale melitense, che è emanazione della autonomia e sovranità che sono ad esso consustanziali. Lo SMOM nasce come Ordine Religioso con caratteristiche di unicità e peculiarità rispetto a tutte le altre esperienze dell'Ordinamento Canonico, ha unito poi alle proprie peculiarità fondanti che si caratterizzano per il loro scopo profondamente cristiano e cattolico la scelta, anch'essa autoposta, di perseguire la difesa di tale fede anche per mezzo dell'esercizio della milizia armata[15]. Con il passare del tempo ed i cambiamenti della storia, ha inoltre ripreso con maggior vigore nel momento storico attuale l'esercizio delle attività caritative ed ospedaliere, ma ciò per volontà e scelta propria, non certo per imposizione altrui; anche perché come soggetto primario di diritto internazionale pubblico esso propriamente definisce le sue finalità, come disciplinato, storicamente in ultimo, nell'Art. 2 della Carta Costituzionale[16] che proprio la legenda di Finalità porta.

Lo SMOM non è dunque un ente di diritto internazionale secondario come recentemente si è cercato di affermare da parte di alcuno in dottrina[17], ma di carattere indubbiamente primario. Qualora non si intenda riconoscere lo status singolare di un ente sovrano che rappresenta in sé un *unicum* nel panorama storico mondiale, non potendosi assimilare alle vicissitudini del Soglio Pontificio in seguito alla invasione di quelli che sino a prima del 1870 erano stati i domini dello Stato Pontificio, dovrebbe immaginarsi che il fatto di aver tolto l'esercizio della propria legittima sovranità allo SMOM sul proprio territorio in seguito agli eventi del 1798 sarebbe sia un atto lecito. Non è possibile dare carattere di liceità ad un fatto eversivo rispetto all'ordinamento precostituito, così come l'aver disatteso il Trattato di Amiens del 27 Marzo

[15] A tal riguardo anche la scelta del legislatore Costituzionale Melitense nel Titolo 1 della Carta Costituzionale dedicato a "L'Ordine e la Sua Natura" come in legenda, all'Articolo 1 *Origine e Natura dell'Ordine* sancisce "Parag. 1 - Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta, sorto dal gruppo degli Ospitalari dell'Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, chiamato dalle circostanze ad aggiungere ai primitivi compiti assistenziali un'attività militare per la difesa dei pellegrini della Terra Santa e della civiltà cristiana in Oriente, sovrano, successivamente, nelle isole di Rodi e poi di Malta, è un Ordine religioso laicale, tradizionalmente militare, cavalleresco e nobiliare. ".

[16] "ARTICOLO 2 · FINALITÀ · Parag. 1 - In ossequio alle secolari tradizioni, l'Ordine ha il fine di promuovere la gloria di Dio mediante la santificazione dei membri, il servizio alla Fede e al Santo Padre e l'aiuto al prossimo.
Parag. 2 - Fedele ai precetti divini ed ai consigli di Nostro Signore Gesù Cristo, guidato dagli insegnamenti della Chiesa, l'Ordine afferma e diffonde le virtù cristiane di carità e di fratellanza, esercitando, senza distinzione di religione, di razza, di prove- nienza e di età, le opere di misericordia verso gli ammalati, i bisognosi e le persone prive di patria.
In modo particolare esercita l'attività istituzionale nel campo ospedaliero, inclusa l'assistenza sociale e sanitaria, anche in favore delle vittime delle cala- mità eccezionali e delle guerre, curandone l'eleva- zione spirituale e rafforzandone la fede in Dio."
[*omissis*].

[17] KAROL KARSKI, *The International Legal Status of the Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta*, in *International Community Law Review*, 2012, Volume 14, Issue 1 - January 2012, pp. 19-32, ISSN 1871 9740, E-ISSN 1871 9732; il quale afferma che "The Order of Malta is an entity which established its own states on Rhodes (1310–1522) and Malta (1530–1798). Since 1834, it has been located in Rome. Today, the Order is universally regarded as a subject of international law. The Order exercises right of legation and ius contrahendi. It still is not a primary, i.e., sovereign, subject of international law. Paradoxically, it is its distinguishing feature, i.e., being a religious order that prevents it from being genuinely sovereign. Sovereignty means independence from any external power. In the case of any order of the Roman Catholic Church, this is absolutely impossible. The Order's Grand Master can be elected only from among religious in terms of canon law who have made vows of poverty, chastity and obedience and is fully subordinate to the Pope. Yet the Order undoubtedly is a secondary subject of international law whose status is determined by its recognition by primary subjects.".

1802[18] per quanto concernente lo SMOM[19] non appare essere elemento sufficiente a negarne la natura di ente primario sovrano di diritto internazionale pubblico, tendendo anche presente della non subita *debellatio*, cosa che non poca rilevanza ebbe tra le motivazioni che portarono un generale fenomeno di restaurazione inseguito al periodo napoleonico. Il Trattato di Parigi del 1814 all'articolo 7 assegna a S.M. Britannica il pieno possesso e la sovranità di Malta e sue pertinenze contrariamente ai leciti diritti e spettanze esistenti in capo all'Ordine di Malta. Da questo evento, pur ferme tutte le prerogative e legittime spettanze dell'Ordine, lo stesso perse il territorio sul quale aveva esercitato il proprio dominio e la propria sovranità sino al 1798. Come è stato rilevato il *Legitimitätsprinzip*[20] nel diritto internazionale pubblico ha avuto non poca rilevanza anche durante il Congresso di Vienna, pur senza avere avuto effetti riguardo la spoliazione territoriale subita dallo SMOM. Attualmente gode di rapporti diplomatici[21] con più di 100 stati e con la Santa Sede. Con quest'ultima, dati i particolari legami, è prevista la figura del Cardinalis Patronus di nomina pontificia, nonché la figura del Prelato, anch'esso di nomina pontificia, il quale è il superiore del clero dell'Ordine; ciò perché da secoli l'Ordine gode della propria autonomia come circoscrizione ecclesiastica, dipendendo il proprio vescovo (Prelato) direttamente dal Romano Pontefice.

II – Un modello di persona mixta

Il Gran Maestro[22] dello SMOM è la figura apicale dell'Ordinamento Melitense essendone il monarca e Capo di Stato. Una forma di Monar-

[18] Sulla questione si veda l'interessante analisi di UMBERTO CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni Gerosolimitano, detto di Malta*, Vita & Pensiero Editore, Milano, 2006, 154 pp., ISBN 8834314220, 9788834314227.

[19] L'articolo in questione è l'Articolo X di cui si riporta di seguito la parte del cosiddetto *chapeau* ed il punto I: "Art. X. Les Isles de Malte, de Gozo et de Comino, seront renduë à l'Ordre de St. Jean de Jérusalem, pour être par lui tenuë aux mêmes conditions , auxquelles il les possédoit avant la guerre, et sous les stipulations suivantes : I) Les Chevaliers de l'Ordre , dont les langues continueront de subsister après l'échange des Ratifications du présent traité, sont invités à retourner à Malte aussitôt que l'échange aura eu lieu : Ils y formeront un chapître - général et procéderont à l'élection d'un Grand - Maître, choisi parmi les natifs des nations qui conservent des langues ; à moins qu'elle n'ait été déjà faite depuis l'échange des Ratifications des préliminaires. Il est entendu , qu'une élection , faite depuis cette époque, sera seule considérée comme valable, à l'exclusion de toute autre, qui auroit eu lieu dans aucun tems antérieur à la dite époque. [*omissis*]" in Par GEORGE FREDERIC DE MATRENS, Supplément au Recueil des Principaux Traités d'Alliance, de Paix, de Trêve, de Neutralité, de Commerce, de Limites, d'Echange etc. conclus par les Puissnaces de l'Europe tant entre elles qu'avec les Puissances et Etats dans d'Autres Parties du Monde depuis 1761 jusqu'à present Précédé de Traités du XVIII^{eme} Siècle antérieurs à cette époque et qui ne se trouvent pas dans le Corps Universel Diplomatique de Mrs. Dumont et Rousset et Autres Requeils Généraux de Traités, Chez Henri Dieterich., À Gottingue, 1802., Tome II., *56. Traité définitif de paix entre Sa Majesté Britannique d'une part et la Rép. Fraçaise, le Roi d'Espagne et la Rép. Batave de l'autre; signé à Amiens en Français le 25 et en Anglois le 27 Mars 1802. (6 Germinal an 10)*, pp. 563-572, *Art. X.*, pp. 567-569, p. 567.

[20] ALEXANDER GAULAND, *Das Legitimitätsprinzip in der Staatenpraxis seit dem Wiener Kongreß*, Duncker & Humblot, Berlin, 1971, 110 SS., Band 20 von Schriften zum Völkerrecht; BERND LOUDWIN, *Die konludente Anerkenung im Völkerrecht*, Duncker & Humbolt, Berlin, 1983, Türbinger Schriften zum Internationalen und Europäischen Recht Band 10, 236 SS., ISBN 3428053389.

[21] Per la questione relativa ai rapporti diplomatici intrattenuti si rimanda in particolare a GIORGIO CANSACCHI, *Il Diritto di Legazione attivo e passivo dell'Ordine di Malta*, in *Diritto Internazionale*, Milano, 1940, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, p. 58 ss.; nel frattempo sono più di cento gli stati con cui l'Ordine intrattiene rapporti diplomatici ed inoltre è divenuto Osservatore Permanente presso le Nazioni Unite nel 1994.

[22] Il cui titolo in latino è Dei gratia Sacræ Domus Hospitalis Sancti Johannis Hierosolymitani et Militaris Ordinis Sancti Sepulchri Dominici Magister humilis, pauperumque Jesu Christi custos; è anche Principe del Sacro Romano Impero e Cardinale dell'Ordine dei Diaconi, motivo per il quale gli è di legittima spettanza titolo di Altezza Eminentissima (l'unica attualmente al mondo).

chia elettiva, nella quale per accedere all'elettorato passivo[23] vengono richiesti degli specifici requisiti sia per quanto attiene lo stato di Cavaliere Professo di Voti Perpetui[24] sia per quanto attiene il ceto nel quale si è stati ricevuti nell'Ordine ovvero, come previsto dalla norma è prescritto il possesso dei requisiti nobiliari necessari per i Cavalieri di Onore e Devozione[25]. La sua elezione avviene a mezzo della riunione del Consiglio Compito di Stato, ed una volta eletto egli rimane in carica a vita a meno di non decidere di presentare rinuncia al proprio *officium*, cosa di cui non risulta esservi precedente storico pur nella presenza dell'attuale disposto costituzionale contenuto nell'Art. 16 della Carta Costituzionale. Vige inoltre l'obbligo di comunicazione da parte del neoeletto al Santo Padre prima di assumere la carica a mezzo di lettera del neo eletto. Il modello di stato rappresentato dall'Sovrano Ordine è un modello molto particolare, perché ben prima della nascita delle democrazie moderne e di organismi sovranazionali come l'Unione Europea ha costituito un modello peculiarissimo di forma di stato e di governo. Lo SMOM è stato suddiviso in otto storiche Lingue[26], a capo di ciascuna di esse vi era un Cavaliere che aveva un particolare ufficio: a capo della Veneranda Lingua di Provenza vi era il Gran Commendatore[27], a capo della Veneranda Lingua d'Alvernia il Maresciallo[28], a capo della lingua di Francia il Grande Ospedaliere[29], a capo della Veneranda Lingua d'Italia l'Ammiraglio[30] che era a capo delle Galere, a capo della Veneranda Lingua di Aragona e Navarra il Gran Conservatore[31], a capo della Veneranda Lingua di Castiglia e Portogallo il Gran Cancelliere, a capo della Veneranda Lingua d'Inghilterra il Turcopiliero[32], a capo della Veneranda Lingua d'Alemangna il Gran Balì[33]. Ora l'idea di suddividere gli offici in base alla strutturazione che teneva conto delle varie lingue di appartenenza, già prima dell'avvento delle nazioni moderne rappresentanza un modo ed un modello assolutamente alternativo al panorama dell'assetto strutturale di governo presenti in altri regimi e poi negli stati moderni, e non manca di essere un esempio di valorizzazione della diversità. Bisognerà aspettare l'avvento dei moderni Organismi Internazionali per vedere qualcosa di simile. Certo è che oltre al pluralismo di lingue e culture di provenienza la particolarità della struttura di *gubernum* dell'Ordine sta nella commistione di elementi diversi. Da una parte l'elemento accentrativo apicale e il Sovrano Consiglio dove pur rimanendo l'*Auctoritas* del del Gran Maestro intatta, il Sovrano Consiglio persegue il compito di assisterlo nel governo delll'Ordine. Il governo dell'Ordine è poi composto dalle Alte Cariche che sono il Gran Commendatore, il Gran Cancelliere, il Grand'Ospedaliere, il Ricevitore del Comune

[23] Art. 13 Parag. 1 Carta Costituzionale.
[24] Art. 11 Parag. 1 Carta Costituzionale.
[25] Art. 13 Parag. 2 Carta Costituzionale.
[26] Venerande Lingue di Provenza, Alvernia, Francia, Italia, Aragona e Navarra, Inghilterra, Alemagna, Castiglia e Portogallo.
[27] Carica che ancora oggi è presente nell'assetto evolutivo costituzionale del SMOM e costituisce la seconda figura dopo il Gran Maestro e la prima delle Alte Cariche in particolare l'Art. 18 *Le Alte Cariche* della Carta Costituzionale. Egli storicamente presiedeva il tesoro e la camera, oggi tali compiti sono esercitati dal Ricevitore del Comun Tesoro. Attualmente la figura del Gran Commendatore è disciplinata dagli Art. 149 e 150 del Carta con compiti più legati alla cura religiosa dell'Ordine.
[28] Il quale aveva il comando dell'esercito dell'Ordine e delle prigioni di guerra.
[29] Cui spettava la cura dei malati, ed ancora oggi mantiene questa sua caratteristica di stretto legame con le strutture sanitarie dell'Ordine nel mondo che a lui fanno capo, in particolare questa figura è disciplinata dall'Art. 155 della Carta Costituzionale.
[30] Cui spettava il comando delle Galere ovvero della flotta navale dell'Ordine.
[31] Cui spettava il compito di Drappiere.
[32] Cui spettava il comando della Cavalleria leggera .
[33] Cui spettava il compito di ispezionare le fortezze della Città Vecchia e dell'Isola di Gozo.

Tesoro e dal Sovrano Consiglio. Quest'ultimo ha l'espresso compito di assistere il Gran Maestro nell'amministrazione così come espressamente disciplina l'Art. 15 f).

Le caratteristiche cennate della molteplicità di qualificazioni in quanto risiedenti in capo al Gran Maestro sono in un certo modo la parte speculare dell'Ordine stesso. Lì dove il rapporto con la Santa Sede risulta anche oggetto di disciplina costituzionale, è ancora una volta indubbio e consequenziale che un rapporto che vede da una parte uno speciale rappresentante del Pontefice con il titolo di Cardinalis Patronus con speciali facoltà e dall'altra parte il dato della rappresentanza diplomatica presso la Santa Sede, necessita di essere analizzato alla luce del dato storico evolutivo dell'Ordine stesso e dei suoi rapporti con i successori di Pietro nel quale non si scorge alcuna *diminutio* dell'Ordinamento Melitense, come già si è detto, bensì l'animus di quella *tutitio fidei* che costituisce non solo dal punto di vista religioso e spirituale uno dei carismi dell'Ordine, ma un aspetto che finisce per diventare fondante dell'Ordinamento stesso divenendo concausa del legame stesso tra questi due ordinamenti a carattere primario. Un argomentazione tesa a dimostrare il contrario può partire solo dall'analisi di un dato e di uno o più aspetti che non tengono presenti gli scopi primari e la *Grundnorm* fondante dell'Ordine. Il riconoscere tra l'altro anche la valenza dell'Ordinamento Canonico all'interno della struttura delle fonti del Diritto Melitense costituisce la logica e caratteristica conseguenza di un ordinamento che forte della propria unicità non vede ingerenze nella commistione di alcuni aspetti con l'ordinamento canonico.